

NOTIZIARIO

n.

19

2026

GESTIONE ORDINARIA – TUTTE LE REGOLE PER AGGIORNARE I COLLEGAMENTI POS-RT
Riepilogo della disciplina

FESTIVITÀ IN BUSTA PAGA – COSA CAMBIA NEL 2026

Riepilogo delle novità

DL MALTEMPO 2026 – LE PRINCIPALI MISURE

Riepilogo delle misure

NOTIZIE FLASH

TRANSIZIONE 5.0: INVIATE LE PRIME RICEVUTE DI CONFERMA DEL GSE

Con un comunicato stampa del 30 aprile, il GSE ha informato gli utenti beneficiari del **credito transizione 5.0** che, a decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024, riceveranno conferma del credito d'imposta spettante.

SSD: NON BASTA L'ISCRIZIONE CONI PER L'AGEVOLAZIONE PER I COLLABORATORI

La Pronuncia n.7217/2026 della Cassazione ha statuito che l'iscrizione al CONI e il riconoscimento formale di società sportiva dilettantistica, **non sono sufficienti per accedere al regime fiscale agevolato** previsto dal combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, del Tuir.

Per il beneficio, i compensi ai collaboratori devono essere erogati nell'esercizio di un'effettiva attività sportiva dilettantistica, non commerciale. In particolare, il giudice d'appello aveva desunto la finalità imprenditoriale dell'attività svolta dalla società da plurimi elementi quali la gestione di diverse attività di fitness articolate nell'arco della giornata e rivolte alla clientela, la promozione attraverso canali pubblicitari quali il sito internet e la creazione di un vip center.

GESTIONE ORDINARIA - TUTTE LE REGOLE PER AGGIORNARE I COLLEGAMENTI POS-RT

Dopo il 20.04.2026, il collegamento POS-RT entra nella fase ordinaria e l'attenzione si sposta all'aggiornamento delle variazioni intervenute nei dispositivi del punto vendita. Le principali fattispecie operative sono quattro: nuovo POS, nuovo RT da collegare ai POS esistenti, cessazione del POS e dismissione del Registratore Telematico.

GESTIONE ORDINARIA - TUTTE LE REGOLE PER AGGIORNARE I COLLEGAMENTI POS-RT

PREMESSA

Dopo il **20.04.2026**, il collegamento POS-RT passa dalla fase della “**prima rilevazione**” a quella ordinaria, ed è necessario presidiare le **variazioni intervenute nella dotazione hardware** del punto vendita e **aggiornare la situazione** ogni volta che cambia uno dei dispositivi coinvolti.



Il punto decisivo è che **il collegamento POS-RT non è fisico ma logico**, infatti non richiede cavi, modifiche tecniche al registratore o interventi sull'hardware, bensì una **registrazione amministrativa nell'area riservata di “Fatture e Corrispettivi”**. Tale collegamento **non** si aggiorna automaticamente quando un POS o un RT vengono sostituiti, trasferiti o dismessi, ma è necessario che l'esercente o il suo delegato effettui manualmente tale operazione. Per le variazioni, il termine va dal **sesto giorno del secondo mese successivo a quello dell'evento fino all'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese**.

Dal punto di vista pratico, è possibile individuare **4 fattispecie** che, se rilevanti ai fini dell'obbligo di collegamento, possono richiedere una modifica all'interno del portale “Fatture e Corrispettivi”:


- ◆ installazione di un nuovo POS;
- ◆ installazione di un nuovo RT a cui collegare i POS esistenti;
- ◆ cessazione di un POS per sua dismissione;
- ◆ dismissione di un RT.

Quando viene **attivato un nuovo POS**, il suo collegamento con l'RT **non si instaura automaticamente** con l'attivazione del contratto o con la consegna del terminale, ma deve essere registrato nella procedura web messa a


**INSTALLAZIONE
DI UN NUOVO
POS**

disposizione dall'Agenda delle Entrate all'interno del **portale “Fatture e Corrispettivi”** a cui l'esercente o l'intermediario delegato può accedere tramite SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel.

Dal punto di vista operativo, è necessario accedere alla sezione **“Corrispettivi”** e cliccare sul tasto **“Vai a corrispettivi”**.



Successivamente, si deve entrare nella sezione **“Gestore ed Esercente”**.



All'interno della barra laterale si deve prima selezionare il servizio **“Collegamento dispositivi – POS”** e poi il tasto **“Gestione collegamenti”**. L'operatore deve scegliere la modalità di **collegamento “puntuale”** selezionando il link ad esso dedicato.

Entrati nella pagina già utilizzata per effettuare il primo censimento, si deve selezionare l'RT a cui il soggetto intende collegare il nuovo POS e verificare se tale terminale è **già presente e disponibile per l'associazione** nella sezione **“Strumenti di pagamento elettronici”** oppure se è necessario **aggiungerlo**

manualmente tramite il tasto “Aggiungi nuovo POS”.

In pratica, il nuovo terminale va associato al Registratore Telematico già in uso indicando i dati identificativi richiesti:

- ◆ **tipologia di POS** (fisico o online);
- ◆ **Terminal ID** (se il POS è online tale dato non è richiesto);
- ◆ **dati dell'acquirer** (denominazione, codice fiscale e nazionalità);
- ◆ **numero del contratto di convenzionamento.**

Inoltre, è importante evidenziare che se il **nuovo POS sostituisce un terminale precedente**, non basta collegare il dispositivo subentrante, ma occorre prima **chiudere correttamente la posizione del vecchio**. L'operatore deve quindi collocarsi nella sezione **“Elenco collegamenti attivi”** e, posizionandosi sulla riga corrispondente al POS dismesso, dovrà cliccare sul tasto **“Eliminazione”**.



Quando un operatore attiva un nuovo POS, non è necessario collegarlo il giorno stesso dell'installazione. Il collegamento deve avvenire nel periodo compreso **tra il sesto giorno del secondo mese successivo all'attivazione e l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese**. Ad esempio un POS attivato ad aprile 2026 va collegato tra il 06.06.2026 e il 30.06.2026.

INSTALLAZIONE DI NUOVO RT


L'**attivazione di un nuovo Registratore Telematico (RT)** impone di **aggiornare il collegamento con i POS già utilizzati** per incassare i corrispettivi, perché il sistema deve acquisire la matricola RT che certifica, da quel momento in avanti, le operazioni regolate elettronicamente.

L'installazione di un nuovo Registratore Telematico **non produce un aggiornamento automatico del collegamento con i POS già in uso** ma deve essere gestito con un **intervento espresso** da parte dell' esercente o dell'intermediario delegato.

Se la sostituzione del registratore è avvenuta dopo il mese di gennaio 2026, la logica operativa è duplice:

- ◆ prima si conserva la **“fotografia” del mese di gennaio** per il censimento iniziale;
- ◆ poi si registra **l'abbinamento del POS con il nuovo RT** nella finestra ordinaria prevista per le variazioni successive.

L'operatore, entrando nella sezione **“Ricerca dispositivo”** tra i servizi disponibili per Gestore ed Esercente, può vedere **l'elenco completo dei Registratori Telematici attivi o fuori servizio**.



Una volta verificata la presenza del nuovo RT all'interno della sezione, è necessario spostarsi nel menù **“Collegamento dispositivi – POS”** → **“Gestione collegamenti”**. Si deve, poi, accedere al **“Collegamento puntuale”** ed **effettuare il collegamento fra i POS e il nuovo Registratore Telematico** con le medesime modalità utilizzate nel primo censimento.

Qualora il nuovo RT sia destinato a sostituire un registratore precedente, è indispensabile provvedere anche alla **cessazione del vecchio collegamento**, poiché tale operazione non viene effettuata automaticamente a livello amministrativo. La prassi corretta richiede quindi di **eliminare il collegamento riferito alla matricola del registratore dismesso e di registrare quello nuovo** con la matricola dell'RT subentrante.

Dal punto di vista temporale, se si sostituisce o si attiva un nuovo RT che deve essere connesso con POS già esistenti, la variazione segue la stessa finestra temporale a regime, ovvero **dal sesto giorno del secondo mese successivo fino all'ultimo giorno lavorativo del mese stesso**.

CESSAZIONE DI UN POS

La **cessazione di un POS** è probabilmente il punto in cui si annidano più errori pratici, perché il fatto che il terminale sia stato restituito, spento o sostituito non comporta da solo la chiusura del collegamento registrato a sistema. La sequenza corretta si compone di due passaggi sequenziali:

- ◆ per prima cosa si deve **eliminare il collegamento tra POS dismesso e registratore telematico**, con indicazione della data dalla quale il terminale non è più utilizzato;

Elenco collegamenti attivi per la matricola 99IEB036845

Tipo POS	Terminal_id	POS - Fonte del dato	Acquirer Italiano/Estero	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte del dato	Data inizio collegamento	Dettaglio	Eliminazione
Fisico								Q	B
Online								Q	B

- ◆ successivamente si **deve accedere alla funzione “POS non collegati” per segnalare la restituzione o la definitiva uscita di quel terminale dall’elenco dei dispositivi collegabili.**

Quando si cessa un POS nella sezione **“POS non collegati”** è necessario indicare la **data di fine utilizzo** (es. 01.01.2026) e la **motivazione fra quelle riportate nell’elenco da M1 a M5** (es. errata attribuzione o restituzione).

POS non collegati

L'Eserciente visualizza l'elenco degli Strumenti di Pagamento Elettronico che risultano di propria competenza sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer) e che l'Eserciente non ha collegato ad alcuno strumento di certificazione dei corrispettivi.

L'Eserciente può dichiarare la non titolarità dello Strumento di Pagamento Elettronico per errata attribuzione da parte dell'Acquirer oppure per fine utilizzo a seguito di cessazione del contratto di convenzionamento con l'Acquirer e conseguente restituzione. In questo ultimo caso occorre anche indicare la data di fine contratto.

Imposta la ricerca

Denominazione Acquirer: Terminal-id:

Cerca Ripulisci

Elenco POS trovati

Tipo POS	Terminal_id	POS - Fonte del dato	Acquirer Italiano/Estero	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte del dato	Codice convenzione	Data inizio utilizzo	Ultima chiusura	Chiusura
Online								01/01/2026	M3	

Motivo chiusura
 M1: Errata Attribuzione
 M2: Restituzione per fine convenzione
 M3: Restituzione
 M4: POS solo per operazioni non certificate con documento commerciale
 M5: POS duplicato

Questo passaggio va gestito con attenzione perché la chiusura definitiva del POS lo fa sparire dall'elenco e, se l'operazione viene eseguita per errore, il dispositivo dovrà essere reinserto manualmente con tutti i suoi dati identificativi prima di poter essere nuovamente collegato.

CESSAZIONE DI UN RT

La **dismissione di un Registratore Telematico** non equivale, sul piano amministrativo, alla cancellazione automatica del collegamento registrato nel portale. L'operatore, infatti, deve verificare se la rappresentazione presente in **“Fatture e Corrispettivi”** rispecchia ancora la situazione reale dell'esercizio.

Dal punto di vista operativo, il Registratore Telematico dismesso deve risultare “**DISATTIVATO**” nella sezione “**Ricerca dispositivo**”.

Successivamente, se più terminali POS risultano ancora associati a un Registratore Telematico non più in uso, ma continuano a essere impiegati per incassi certificati dal nuovo RT, occorre eliminare i collegamenti riferiti al vecchio apparecchio e registrare quelli nuovi riferiti alla matricola subentrante.

FESTIVITÀ IN BUSTA PAGA - COSA CAMBIA NEL 2026

La [Legge 151/2025](#) in vigore dal 01.01.2026, a decorrere dall'annualità corrente include la festività del 4 ottobre (San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia) tra le ricorrenze in cui i dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal lavoro percependo comunque la retribuzione, mettendo i riflettori sul trattamento economico da riservare in cedolino per le festività godute o quelle, al contrario, lavorate dai dipendenti per effetto di un apposito accordo scritto con l'azienda.

FESTIVITÀ IN BUSTA PAGA - COSA CAMBIA NEL 2026

IL NUOVO ELENCO DEI GIORNI FESTIVI

A seguito delle **modifiche operate dalla Legge 151/2025** sono considerate **festive**, nell'annualità corrente, ai fini della **gestione del rapporto di lavoro** e l'elaborazione delle buste paga, le giornate esposte in elenco, cui si **sommano le domeniche e le ricorrenze previste dalla contrattazione collettiva**, in particolare quella del Santo Patrono:

- ◆ Primo giorno dell'anno;
- ◆ 6 gennaio (Epifania);
- ◆ 25 aprile (Liberazione);
- ◆ Lunedì dopo Pasqua;
- ◆ 1° maggio (Festa del Lavoro);
- ◆ 2 giugno (Fondazione della Repubblica Italiana);
- ◆ 15 agosto (Assunzione);
- ◆ 4 ottobre (San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, a decorrere dall'anno 2026);
- ◆ 1° novembre (Ognissanti);
- ◆ 8 dicembre (Immacolata);
- ◆ 25 dicembre (Natale);
- ◆ 26 dicembre (Santo Stefano).




Nel corso delle **suddette giornate** – salvi accordi scritti tra azienda e **dipendente** – quest'ultimo ha **diritto** di **assentarsi** dal lavoro **mantenendo** comunque la **retribuzione**.

Gli **effetti** in **busta paga**, in caso di **festività non lavorate**, **variano** in ragione del **tipo** di **retribuzione** applicata al dipendente, se **oraria** o **fissa mensile**.

<p>LA GESTIONE DEL 4 NOVEMBRE</p>	<p>La ricorrenza del 4 novembre (Festa dell'Unità nazionale), la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica dello stesso mese, è di norma gestita dai contratti collettivi attraverso l'erogazione di un trattamento economico aggiuntivo, al pari delle festività cadenti di domenica.</p>								
<p>DIPENDENTI A PAGA ORARIA</p>	<p>I dipendenti a paga oraria percepiscono un compenso lordo mensile calcolato moltiplicando le ore lavorate per la retribuzione oraria definita dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, nonché da quella individuale. Il compenso lordo varia pertanto mensilmente, essendo legato ai giorni/ore lavorabili. Alla retribuzione per le ore lavorate si aggiunge quella (calcolata con lo stesso criterio descritto) per le assenze retribuite dal datore di lavoro (ferie e permessi).</p> <p>Fanno eccezione:</p> <table border="1" data-bbox="411 981 1406 1422"> <tr> <td data-bbox="411 981 480 1077">a)</td> <td data-bbox="486 981 1406 1077">le assenze indennizzate dagli istituti (INPS ed INAIL) per le quali valgono le regole di calcolo proprie di ciascun evento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1086 480 1182">b)</td> <td data-bbox="486 1086 1406 1182">le assenze non indennizzate, esposte in busta paga esclusivamente a titolo figurativo, non incidendo sul calcolo delle competenze lorde</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1191 480 1323">c)</td> <td data-bbox="486 1191 1406 1323">prestazioni aggiuntive, compensate riconoscendo la retribuzione oraria (maggiorata delle percentuali previste dalla contrattazione collettiva) moltiplicata per la quantità oraria delle prestazioni stesse</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1332 480 1422">d)</td> <td data-bbox="486 1332 1406 1422">indennità riconosciute come competenze in busta paga a causa delle particolari modalità di svolgimento della prestazione</td> </tr> </table>	a)	le assenze indennizzate dagli istituti (INPS ed INAIL) per le quali valgono le regole di calcolo proprie di ciascun evento	b)	le assenze non indennizzate, esposte in busta paga esclusivamente a titolo figurativo, non incidendo sul calcolo delle competenze lorde	c)	prestazioni aggiuntive, compensate riconoscendo la retribuzione oraria (maggiorata delle percentuali previste dalla contrattazione collettiva) moltiplicata per la quantità oraria delle prestazioni stesse	d)	indennità riconosciute come competenze in busta paga a causa delle particolari modalità di svolgimento della prestazione
a)	le assenze indennizzate dagli istituti (INPS ed INAIL) per le quali valgono le regole di calcolo proprie di ciascun evento								
b)	le assenze non indennizzate, esposte in busta paga esclusivamente a titolo figurativo, non incidendo sul calcolo delle competenze lorde								
c)	prestazioni aggiuntive, compensate riconoscendo la retribuzione oraria (maggiorata delle percentuali previste dalla contrattazione collettiva) moltiplicata per la quantità oraria delle prestazioni stesse								
d)	indennità riconosciute come competenze in busta paga a causa delle particolari modalità di svolgimento della prestazione								
<p>DIPENDENTI A PAGA FISSA MENSILE</p>	<p>A differenza dei lavoratori a paga oraria, quelli con retribuzione fissa mensile percepiscono un compenso lordo che non risente dei giorni – ore lavorabili di ciascun mese. La retribuzione lorda è pertanto fissa e non risente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ assenze retribuite dal datore di lavoro (ferie e permessi) indicate in busta paga a solo titolo figurativo; ◆ festività non lavorate cadenti nei giorni feriali (dal momento che le festività si considerano comprese nella retribuzione fissa mensile) <p>Al contrario, il compenso fisso è:</p> <table border="1" data-bbox="470 1816 1369 1870"> <tr> <td data-bbox="470 1816 531 1870">1)</td> <td data-bbox="537 1816 1369 1870">diminuito delle assenze non retribuite (inserite in busta paga come</td> </tr> </table>	1)	diminuito delle assenze non retribuite (inserite in busta paga come						
1)	diminuito delle assenze non retribuite (inserite in busta paga come								

			trattenuta sul lordo)	
		2)	diminuito (trattenuta) delle assenze indennizzate dagli enti (INPS ed INAIL), inserendo tuttavia in busta paga (come competenze) le indennità a carico degli enti stessi	
		3)	aumentato delle prestazioni aggiuntive compensate come lavoro straordinario o supplementare	
		4)	aumentato di altre indennità legate alle particolari modalità di svolgimento della prestazione	
FESTIVITÀ NON LAVORATE – DIPENDENTI A PAGA ORARIA	I dipendenti a paga oraria percepiscono un compenso aggiuntivo in caso di festività non lavorate . In tal caso è opportuno distinguere tra:			
	a)	festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno , per le quali spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, raggugliata ad 1/6 dell'orario settimanale di lavoro contrattuale o, in mancanza, legale		
b)	altre festività, in cui il calcolo della retribuzione avviene come nell'ipotesi precedente ma, se il lavoratore è sospeso da oltre due settimane, il compenso non viene riconosciuto			
<p>Per i dipendenti a paga oraria con orario distribuito su sei giorni settimanali (cosiddetta “settimana lunga”) a meno che il CCNL non disponga diversamente, spetta un compenso risultante dalla seguente operazione:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\text{Retribuzione oraria lorda} \times (\text{orario settimanale a tempo pieno}/6) = \text{compenso festività goduta}$ </div> <p>Al contrario, se ricorre un orario distribuito su cinque giorni settimanali (“settimana corta”):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\text{Retribuzione oraria} \times \text{il risultato di orario settimanale a tempo pieno}/5$ </div> <p>Se le festività godute nel mese sono più di una, i rispettivi risultati si moltiplicano per la quantità di festività interessate.</p>				
	I dipendenti a paga fissa mensile non percepiscono alcun compenso per le			

<p>FESTIVITÀ NON LAVORATE – DIPENDENTI A PAGA FISSA MENSILE</p>	<p>festività godute cadenti nei giorni feriali.</p> <p> In queste situazioni, infatti, il compenso lordo si intende già comprensivo delle festività e, in cedolino, le stesse vengono esposte a titolo figurativo.</p>						
<p>FESTIVITÀ LAVORATE</p>	<p>Qualora, a fronte di un apposito accordo tra azienda e dipendente, quest'ultimo presti l'attività nel giorno festivo ha diritto, in aggiunta alle conseguenze descritte per le festività non lavorate, ad una somma a titolo di lavoro supplementare (dipendenti part-time) e/o lavoro straordinario festivo diurno/notturno. In tal caso il compenso è pari a:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Retribuzione oraria lorda (maggiorata della percentuale prevista dal CCNL) x ore di lavoro supplementare/straordinario = compenso per festività lavorata</p> </div> <p>Di norma i CCNL prevedono:</p> <table border="1" data-bbox="411 1131 1412 1518"> <tr> <td style="text-align: center;">a)</td> <td>un'unica maggiorazione per il lavoro supplementare – a prescindere dall'effettuazione della prestazione in una giornata feriale o festiva</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b)</td> <td>più maggiorazioni per il lavoro straordinario, riservando la maggiorazione più elevata al lavoro straordinario festivo notturno e, a seguire, al lavoro straordinario festivo diurno, al lavoro straordinario notturno feriale e, da ultimo, al lavoro straordinario diurno feriale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c)</td> <td>un tetto al numero di ore che, nell'anno, il dipendente può totalizzare a titolo di lavoro straordinario o supplementare</td> </tr> </table>	a)	un' unica maggiorazione per il lavoro supplementare – a prescindere dall'effettuazione della prestazione in una giornata feriale o festiva	b)	più maggiorazioni per il lavoro straordinario , riservando la maggiorazione più elevata al lavoro straordinario festivo notturno e, a seguire, al lavoro straordinario festivo diurno, al lavoro straordinario notturno feriale e, da ultimo, al lavoro straordinario diurno feriale	c)	un tetto al numero di ore che, nell'anno, il dipendente può totalizzare a titolo di lavoro straordinario o supplementare
a)	un' unica maggiorazione per il lavoro supplementare – a prescindere dall'effettuazione della prestazione in una giornata feriale o festiva						
b)	più maggiorazioni per il lavoro straordinario , riservando la maggiorazione più elevata al lavoro straordinario festivo notturno e, a seguire, al lavoro straordinario festivo diurno, al lavoro straordinario notturno feriale e, da ultimo, al lavoro straordinario diurno feriale						
c)	un tetto al numero di ore che, nell'anno, il dipendente può totalizzare a titolo di lavoro straordinario o supplementare						
<p>FESTIVITÀ CADENTI DI DOMENICA</p>	<p>In caso di festività cadente di domenica il dipendente ha diritto (anche se a paga fissa mensile) ad una quota aggiuntiva di retribuzione che compensa il disagio sofferto dal lavoratore, costretto a rinunciare ad una giornata di riposo retribuita.</p> <p>Quest'ultima si calcola dividendo la retribuzione lorda mensile per il divisore giornaliero convenzionalmente fissato dal CCNL (ad esempio pari a 26):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(Retribuzione lorda mensile/divisore giornaliero da CCNL) x n° festività non godute =</p> </div>						

	<p style="text-align: center;">compenso per festività cadente di domenica</p> <p>Ai dipendenti a paga oraria è riconosciuto il compenso per festività cadente di domenica, calcolato in misura analoga alla festività goduta.</p> <p>Un trattamento analogo a quello delle festività non godute è riservato alla ricorrenza del 4 novembre, in base a quanto disciplinato dai singoli contratti collettivi.</p>
<p style="text-align: center;">FESTIVITÀ CADENTI DI SABATO</p>	<p>Il Ministero del Lavoro, con la risposta a Interpello del 20.02.2006, ha chiarito che il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva previsto in caso di coincidenza della giornata festiva con la domenica, non spetta se la stessa coincide con il sabato non lavorativo. Ciò in quanto, allorché il normale orario di lavoro sia concentrato nell'arco di cinque giorni settimanali, il sesto giorno deve qualificarsi semplicemente, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo, feriale a zero ore e non anche festivo.</p> <p>Resta ovviamente ferma la possibilità di prevedere, a livello contrattuale, un trattamento simile a quello previsto dalla legge per le festività cadenti di domenica.</p> <p>In ragione di quanto descritto, ai dipendenti con retribuzione fissa mensile non spetta alcun compenso aggiuntivo per le festività cadenti nel sabato non lavorativo.</p> <p>I dipendenti a paga oraria ricevono invece una somma in busta paga a titolo di festività goduta, calcolata al pari delle ricorrenze cadenti negli altri giorni feriali della settimana.</p>

DL MALTEMPO 2026 - LE PRINCIPALI MISURE

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 28.04.2026 n.97, la [Legge n.59 del 27 aprile 2026](#) di conversione del [decreto legge 27 febbraio 2026 n.25](#), recante interventi urgenti a favore dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, nonché misure per fronteggiare la frana di Niscemi.

In questa scheda riepiloghiamo le principali misure.

DL MALTEMPO 2026 - LE PRINCIPALI MISURE	
<p>SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI E DI PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA</p>	<p>L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera, riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ erano residenti oppure avevano sede legale od operativa, ◆ in immobili danneggiati situati nei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio. <p>I soggetti a cui si applicano le suddette sospensioni dei termini sono individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.</p> <p>I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.</p> <p>Viene, altresì, disposta la proroga di tre mesi dei termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli (c.d. Rottamazione-quinquies).</p> <p>È stata, infine, prevista la sospensione, per il medesimo periodo, dei pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.</p> <p>La sospensione si applica anche ai pagamenti dei canoni di leasing per beni mobili strumentali.</p>

<p>INTEGRAZIONE AL REDDITO PER LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI E LAVORATORI AGRICOLI</p>	<p>L'articolo 5 riconosce un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che, alla medesima data, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un'impresa con sede produttiva o operativa in uno dei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi, o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori.</p> <p>Tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall'INPS, con modalità semplificate, entro il limite di spesa di 37,6 milioni di euro per il 2026 e nel limite massimo di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026.</p>
<p>INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI</p>	<p>L'articolo 6 riconosce, con riferimento al periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall'INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano, erano domiciliati o operavano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa di tali eventi.</p> <p>Tale indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni ed è riconosciuta comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro e nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per il 2026.</p>
<p>MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI</p>	<p>L'articolo 7 estende gli indennizzi (già previsti dalla decretazione d'urgenza adottata in risposta agli eccezionali eventi atmosferici del 2023) alle imprese esportatrici (e alle relative filiere) di Calabria, Sardegna e Sicilia danneggiate</p>

	<p>dagli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2026. L'intervento assegna le risorse nel limite massimo di 130 milioni di euro.</p> <p>La definizione delle modalità attuative è demandata ad apposite deliberazioni del Comitato agevolazioni, mentre l'istruttoria e la valutazione delle istanze sono affidate a SIMEST.</p>
<p>SOSPENSIONE DI TERMINI IN FAVORE DELLE IMPRESE</p>	<p>L'articolo 8 reca sospensioni di termini in favore di imprese e società aventi sede legale o operativa, oppure unità locali, nei territori interessati dagli eventi meteorologici oggetto del presente decreto-legge. Si tratta di termini relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al versamento diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, ◆ ad adempimenti contabili e societari, ◆ agli adempimenti amministrativi e le relative sanzioni riguardanti la presentazione di atti e documenti alle Camere di commercio. <p>L'articolo prevede, altresì, che i suddetti eventi meteorologici siano considerati causa di forza maggiore per i debitori e che, nei territori interessati, agli immobili c.d. "commerciali" si applichi la disciplina della locazione contenuta nel codice civile.</p> <p>Tale disposizione si applica alle locazioni stipulate dai titolari di attività economiche, ivi compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.</p>
<p>SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA</p>	<p>L'articolo 9, modificato durante l'esame parlamentare, dispone che le imprese agricole, le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura situate in Calabria, Sardegna e Sicilia colpite dalle avversità atmosferiche straordinarie occorse nei mesi di gennaio e febbraio 2026 possano ricorrere ai benefici già previsti dalla legge in caso di calamità naturali.</p> <p>In deroga alla procedura ordinaria, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi siano effettuate direttamente da AGEA.</p> <p>Infine, viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro cui le imprese della pesca e dell'acquacoltura devono stipulare un'assicurazione per coprire i danni causati da eventi catastrofali.</p>

<p>DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI</p>	<p>L'articolo 14 reca disposizioni per assicurare il mantenimento dell'occupazione e il recupero della capacità produttiva delle zone interessate dai recenti eventi meteorologici avversi, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.</p> <p>Nello specifico, si consente l'applicazione ai territori dichiarati in stato di emergenza del regime di aiuti disposti in attuazione del piano di risanamento della siderurgia nazionale, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.</p> <p>Il MIMIT sottoscrive con le regioni interessate un accordo di programma per disciplinare l'attuazione di tali interventi.</p>
<p>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 20-BIS DEL D.L. 61/2023 IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE PRIVATA</p>	<p>L'articolo 20-bis, introdotto dalla Camera, estende, anche ai territori dell'Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024, la disciplina dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata introdotta (per i territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023) dai commi 435- 442 della legge di bilancio 2024.</p>
<p>MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO IN AGRICOLTURA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023</p>	<p>L'articolo 22 introduce alcune misure di sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio del 2023.</p> <p>L'articolo in questione, in particolare, novella l'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, inserendo i commi da 1-ter a 1-decies.</p>
<p>DEROGHE ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI CATASTROFALI</p>	<p>L'articolo 23, comma 1-ter, inserito dalla Camera, consente l'assegnazione dei contributi pubblici previsti dal presente decreto, senza tener conto dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali cui sono tenute le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte nel relativo Registro, nei seguenti casi:</p>

		a)	per le imprese danneggiate da eventi diversi da quelli previsti dal decreto ministeriale n. 18 del 2025 (alluvione, inondazione ed esondazione, sisma e frana)	
		b)	per le microimprese e le piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, anche qualora il danno derivi da eventi soggetti all'obbligo di assicurazione, a condizione che l'assicurazione sia comunque stipulata entro 60 giorni dalla percezione del contributo (pena la revoca dallo stesso)	

Giuseppe Iannibelli